

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5238 del 02/11/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI PRIMARO AD USO RAMPA CARRABILE IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA:CARLOTTI PIERINO. PRATICA: FE20T0022.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5381 del 30/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO FUORI TERMINE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE IN SX IDRAULICA DEL PO DI PRIMARO NEL COMUNE DI FERRARA. RICHIEDENTE PIERINO CARLOTTI. PROC. CODICE FE20T0022

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e

versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna n. 13072 del 14/09/2005, con la quale è stata rilasciata per 12 anni al Sig. Pierino Carlotti C.F. CRLPRN41E02D548V, la concessione relativa all'occupazione di area del demanio idrico in sx idraulica del corso d'acqua Po di Primaro nel Comune di Ferrara, via Rocca s.n.c., ad uso rampa carrabile per accesso a fondo agricolo, area individuata al foglio 342, mappale 52 del medesimo comune (proc. FE04T0038);

VISTA l'istanza presentata in data 06/04/2020 e protocollata con n. PG/2020/51180 e quindi fuori termine rispetto alla scadenza del 13/09/2017, con la quale il Sig. Pierino Carlotti ha richiesto il rinnovo della concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con la sopra citata determinazione n. 13072/2005 dal STB Po di Volano (ora proc. FE20T0022);

DATO ATTO:

-della pubblicazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 22 comma 3, della L.R. n. 7/2004, sul BURERT n. 188 del 10/06/2020 e dell'assenza, nei 30 giorni successivi, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

-della richiesta di parere effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2020/88171 del 18/06/2020, all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

PRESO ATTO:

-del nulla osta idraulico rilasciato dall'ARSTePC - Servizio Area Reno Volano - sede di Ferrara con determinazione n. 2087 del 10/07/2020, protocollato con n. PG/2020/105207 del 22/07/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO CHE:

-che l'area oggetto di rinnovo non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007 e smi;

-l'occupazione dell'area demaniale oggetto del presente atto risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto per l'annualità 2020 in € 76,81, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e smi e della DGR 913/2009 per l'occupazione con rampa carrabile come unico accesso al fondo;

-di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 13072/2005 e versato dal concessionario in data 27/06/2005, pari ad 125,00, ma di integrarlo dell'importo di € 125,00, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015, che ha elevato a € 250,00 l'importo minimo delle cauzioni per le concessioni del demanio idrico;

VERIFICATO CHE:

-il concessionario non era in regola con il pagamento dei canoni per l'uso dell'area demaniale relativamente ai canoni 2018, 2019 e 2020, che è tenuto a versare per € 177,54, comprensivi di interessi legali e rivalutazioni ISTAT, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che dispone i versamenti dei canoni demaniali per anno solare, nonché le rivalutazioni annuali relative all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT a partire dal 2017;

-peraltro risulta agli atti del competente SAC che il concessionario ha corrisposto per gli anni 2009-2011 un canone annuo pari a € 125,00 in luogo di quello di € 75,00, come disposto dalla DGR 913/2009, che ha ridotto i canoni annui dovuti per le rampe come unico accesso alla proprietà ad € 75,00;

-in riferimento a quanto sopra esposto, risulta quindi che il concessionario ha maturato un credito di € 161,92 risultante dal ricalcolo fra le somme già versate e quelle dovute, che va a coprire parzialmente il mancato pagamento dei canoni di cui sopra, determinando un debito nei confronti dell'amministrazione di € 15,62, che il concessionario è comunque tenuto a versare per i canoni arretrati ed il canone 2020 fino al 31/12/2020;

-il concessionario deve corrispondere altresì le maggiorazioni previste per l'occupazione senza titolo dell'area demaniale per il periodo dal 14/09/2017, giorno successivo alla scadenza della concessione, fino al 30/09/2020, presumibile data di rilascio della nuova concessione, giusto quanto previsto dall'art 51 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, che prevedeva una maggiorazione del 20% del canone annuo e dall'art 8 della L.R. 27 luglio 2018 n. 11, che prevede una maggiorazione del 100%, per i rispettivi periodi di vigenza, pari quindi ad un importo totale di € 176,77, comprensivo di interessi legali;

DATO ATTO che il concessionario:

-ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 21/09/2020, agli atti del competente SAC;

-ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 02/04/20 mediante bonifico bancario identificato da codice ILJ68vWg020420201716501;

b) l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale di € 125,00 in data 24/09/2020 identificato da 202688080003110 (codice TRN banca);

c) l'importo relativo a quota parte residua delle annualità di canone di concessione 2018-2020 per un totale di € 15,62 in data 24/09/2020 identificato da 202688080003009 (codice TRN banca);

d) l'importo relativo alle maggiorazioni per uso sine titolo della risorsa comprensivo di interessi legali per un totale di € 176,77 in data 24/09/2020 identificato da 202688080003082 (codice TRN banca);

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire, nel rispetto dei diritti di terzi, al sig. Pierino Carlotti C.F. CRLPRN41E02D548V, residente in piazza Boari 50, Ferrara, il rinnovo fuori termine della concessione per occupazione di aree demaniali in sx idraulica del Po di Primaro in comune di Ferrara, ad uso rampa carrabile, area individuata al foglio 342, mappale 52 (fronte) del Comune medesimo, così come riportato nell'allegata cartografia;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;

3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2028;

4. di stabilire nella misura di € 76,81 il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando

atto che l'annualità 2020 è già stata versata, come illustrato in parte narrativa;

5. di stabilire inoltre che il canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà versato con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6. di mantenere il deposito cauzionale di cui alla determinazione 13072/2005 pari ad € 125,00 versato a suo tempo dal concessionario ed integrato dell'importo di € 125,00, come illustrato in parte narrativa. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di dare atto inoltre che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

10. di dare atto altresì che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE e ne viene consegnato al concessionario copia semplice;

11. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Bianchini;

12. di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

**Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
dell'Emilia Romagna**

Disciplinare

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al sig. Pierino Carlotti C.F. CRLPRN41E02D548V, residente in piazza Boari 50, Ferrara.

(cod. procedimento FE20T0022).

Articolo 1 - Descrizione e ubicazione dell'area demaniale concessa

La concessione riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico sulla sponda sinistra del corso d'acqua Po di Primaro nel Comune di Ferrara, in via Putinati 127/A, con una rampa carrabile, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e dall'allegata cartografia.

L'area interessata dall'occupazione è catastalmente individuata di fronte al mappale 52 (proprietà privata) del foglio 342 del Comune di Ferrara.

Articolo 2 - Canone di concessione

1. Il canone per l'anno 2020 è fissato in € 76,81.

2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, sul conto corrente postale n. 1018766582, oppure tramite bonifico avente IBAN IT42C0760102400001018766582, intestando a "Regione .Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" causale "cod. FE20T0022, canone anno".

3. Il canone per gli anni successivi è adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposti mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Deposito cauzionale

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 125,00, versato nell'ambito della precedente concessione ed integrato fino all'occorrenza di € 250,00. Tale deposito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Articolo 4 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

1. La concessione ha durata sino al 31/12/2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione concedente, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 5 - Revoca/sospensione/revisione/decadenza

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa, mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, mancato pagamento di due annualità del canone, sub-concessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione procederà al ricalcolo del canone dovuto.

Articolo 6 - Ripristino dei luoghi

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione concedente, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 7 - Obblighi e condizioni generali

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE20T0022;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC).

7. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 8 - Condizioni e prescrizioni particolari derivanti dal nullaosta idraulico

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2087 del 10/07/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara:

1. *E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.*

2. *Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.*

3. *Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*

4. *Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.*

5. *Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'ARSTe PC - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*

6. *L'ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

7. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'ARSTePC non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario e qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

8. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

9. L'ARSTePC resta in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

10. Il concessionario è consapevole che l'area dove insiste l'opera che occupa il bene del demanio idrico è area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione ad eventi idraulici avversi.

11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 9 - osservanza di leggi e regolamenti

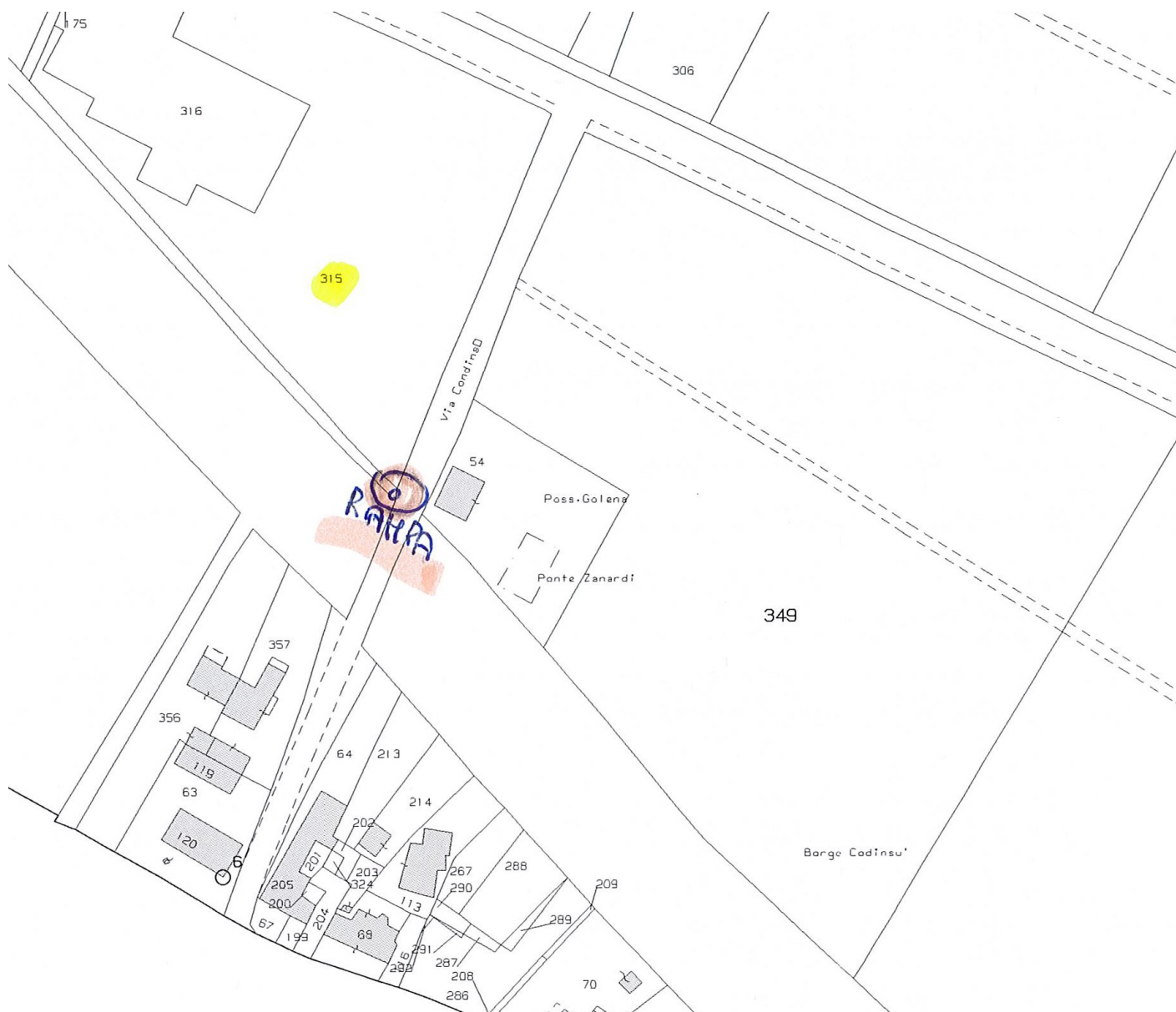
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 7/2004, ovvero alle maggiori somme stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.